



INGEGNERIA

Via Magellano, 10  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
Tel 051/823113 • gsa@gsaingegneria.it

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

---

ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 -  
art. 26

**UNIONE COMUNI MODENESI AREA  
NORD**

**Via Giolitti, 22  
41037 MIRANDOLA (MO)**

DOCUMENTAZIONE PER IL CONTRATTO  
DI APPALTO RIGUARDANTE  
IL TRASPORTO SCOLASTICO

Elaborato il 17/11/2020

---



Organizzazione con sistema di gestione  
qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

*Il presente documento è proprietà di GSA Ingegneria  
che tutelerà i propri diritti a termini di legge.*

**A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ APPALTATA :**

- servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio di San Prospero e del trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di San Martino Spino (frazione di Mirandola) e tratta di Mirandola centro scuola primaria e secondaria di 1° grado .

**B) SOGGETTI COINVOLTI:**

**COMMITTENTE: COMUNE DI MIRANDOLA - P.zza Costituente, MIRANDOLA (MO)**

| <b>Datore di Lavoro</b>                        | <b>Dirigente di area</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)             | Lorenzo Pellegatti       |
| Medico Competente                              | Sergio Gambuzzi          |
| Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) | Mara Bega                |

**DATI IMPRESA APPALTATRICE :**

| <b>Datore di Lavoro</b>                        |  |
|------------------------------------------------|--|
| Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)             |  |
| Medico Competente                              |  |
| Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) |  |

**c) Durata prevista delle lavorazioni : dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2023**

**d) Verifica l'idoneità tecnica professionale, punto 1. comma a) dell'art. 26 :**

La ditta appaltatrice deve fornire :

- 1) Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) L'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a cui allegare una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore)

**c) D.U.V.R.I. (punti 2 e 3 dell'art. 26)**

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve riportare i costi relativi alla sicurezza del lavoro non soggetti a ribassi.

**d) TESSERA DI RICONOSCIMENTO (punto 8. dell'art. 26)**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione (in casi di subappalto, la relativa autorizzazione - Legge 13 agosto 2010 , n. 136).

Per lavoratori autonomi l'indicazione del committente.

## e) DEFINIZIONI

### **Contratto d'appalto**

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

### **Contratto d'opera**

Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

### **Contratto di Somministrazione**

Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

### **Committente**

Soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa presso l'Istituto.

### **DUVRI**

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

### **Costi relativi alla sicurezza**

Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente.

### **Interferenza**

Circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

A titolo di esempio si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

## f) METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi da interferenze riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, il comportamento richiesto alla Committente ed alla ditta Appaltatrice, i costi della sicurezza riconosciuti alla stessa ditta Appaltatrice nonché le modalità di verifica sull'applicazione delle misure considerate.

### **Metodologia di valutazione del rischio :**

- identificazione del lavoro da svolgere
- individuazione dei pericoli (interferenze)
- individuazione del rischio derivante dalle interferenze
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- determinazione dei costi per la sicurezza
- modalità di verifica sull'attuazione delle misure previste

### **Stima dell'entità del rischio :**

Al fine di procedere alla valutazione dell'entità del rischio è opportuno fare riferimento alle seguenti definizioni:

**Danno:** effetto possibile causato dall'esposizione ad agenti di rischio legati all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (fattore di rischio) generato dalla pinza pneumatica (elemento di rischio) può causare la diminuzione della soglia uditiva (danno).

**Probabilità:** si tratta della probabilità che i possibili danni si realizzino.

**Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. Si tratta di un parametro derivato dalla combinazione della probabilità e del danno possibile.

La valutazione del rischio consiste nel porre in relazione la probabilità che si verifichi l'evento con l'entità del danno atteso al fine di emettere un giudizio di gravità del rischio.

Conformemente a quanto indicato nelle linee guida contenute negli orientamenti CEE ed alla prassi comunemente accettata, la gravità del rischio (Entità del rischio) è semplicemente ottenuta dal prodotto tra la probabilità che si verifichi l'evento e l'entità del danno atteso o ipotizzato. E' pertanto necessario definire preventivamente una scala di probabilità del verificarsi dell'evento ipotizzato, una scala di gravità del danno atteso, ed infine una correlazione tra le due che permetta di esprimere un giudizio di gravità del rischio al verificarsi dell'evento.

Probabilità che si verifichi l'evento dannoso ipotizzato – P

| Valori | Livello                                                  | Definizioni / Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | <b>Molto Probabile</b><br><i>(inevitabile nel tempo)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</li> <li>• Si sono già verificati danni per la mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.</li> <li>• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in azienda.</li> </ul> |
| 3      | <b>Probabile</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.</li> <li>• E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 2      | <b>Poco Probabile</b><br><i>(possibile)</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.</li> <li>• Sono noti rarissimi episodi già verificatisi</li> <li>• Il verificarsi dell'evento (danno conseguente la mancanza rilevata) susciterebbe una grande sorpresa in azienda.</li> </ul>                                                                                                     |
| 1      | <b>Improbabile</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.</li> <li>• Non sono noti episodi già verificatisi.</li> <li>• Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe incredulità in azienda.</li> </ul>                                                                                                                           |

Gravità del danno atteso dal verificarsi dell'evento – G

| Valori | Livello           | Definizioni / Criteri                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | <b>Gravissimo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li> </ul> | <i>Ferite/malattie mortali o totalmente invalidanti</i>                                |
| 3      | <b>Grave</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmente invalidanti.</li> </ul> | <i>Ferite/malattie gravi (fratture, lacerazioni, amputazioni, debilitazioni gravi)</i> |
| 2      | <b>Medio</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti locali o di invalidità reversibile.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti reversibili.</li> </ul>                  | <i>Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)</i>                    |
| 1      | <b>Lieve</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li> </ul>    | <i>Non provoca ferite e/o malattie</i>                                                 |

Nella valutazione della probabilità che si verifichi un determinato evento è opportuno considerare le caratteristiche operative in funzione di un certo insieme di parametri (caratterizzazione dei soggetti esposti) quali grado di formazione/informazione del personale addetto; condizioni di macchine, impianti, attrezzature; influenza di fattori ambientali o psicologici specifici, adeguatezza di sistemi di protezione collettiva, ecc...

ENTITA' DEL RISCHIO – R

dove  $R = P \times G$       P = probabilità che si verifichi l'evento ipotizzato  
G = gravità del danno atteso

|                      |            | <u>Gravità G</u> |                |           |                 |
|----------------------|------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                      |            | 1                | 2              | 3         | 4               |
| <u>Gravità G</u>     | Gravissimo | 4                | 8              | 12        | 16              |
|                      | Grave      | 3                | 6              | 9         | 12              |
|                      | Medio      | 2                | 4              | 6         | 8               |
|                      | Lieve      | 1                | 2              | 3         | 4               |
|                      |            | 1                | 2              | 3         | 4               |
| <u>Probabilità P</u> |            | IMPROBABILE      | POCO probabile | Probabile | Molto probabile |

La matrice "Entità del Rischio" sopra riportata, oltre ad emettere un giudizio di gravità del rischio secondo i criteri indicati nella seguente tabella, permette la definizione di un criterio di priorità con il quale pianificare gli interventi necessari.



ENTITÀ DEL RISCHIO R E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

| <b>R</b>          | <b>Entità del Rischio</b> | <b>Priorità degli interventi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE $R \geq 8$     | <b>Elevata</b>            | Azioni correttive urgenti ed indilazionabili<br><i>E' un livello di rischio intollerabile che richiede interventi immediati. Nei casi più estremi può imporsi il blocco immediato dell'attività rischiosa.</i>                                                                                                                                                           |
| SE $4 \leq R < 8$ | <b>Media</b>              | Azioni correttive necessarie da programmare nel breve periodo.<br><i>E' un livello di rischio da allertare il Datore di Lavoro ed il SPP. Sono necessari interventi tecnici, organizzativi o procedurali tesi alla diminuzione del rischio da pianificare nel breve periodo.</i>                                                                                         |
| SE $1 < R \leq 3$ | <b>Lieve</b>              | Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio termine.<br><i>Si tratta di un rischio tangibile, di non eccessiva rilevanza, per il quale sono comunque ipotizzabili interventi di riduzione del rischio da attuare nel medio periodo.</i>                                                                                                                  |
| <b>R = 1</b>      | <b>Accettabile</b>        | Eventuali azioni migliorative da valutarsi in fase di programmazione<br><i>L'aspetto di rischio evidenziato è convenientemente soddisfatto oppure è tale da non richiedere alcun tipo di intervento, almeno in questa fase. Eventuali azioni volte alla ulteriore riduzione del rischio potranno essere considerate in fase di programmazione a medio-lungo termine.</i> |
| -                 | <b>Assente</b>            | <i>Lo specifico fattore di rischio non è applicabile.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**g) Rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare la ditta/lavoratore autonomo (punto 1. comma b) dell'art. 26) :**

| FATTORE DI RISCHIO (*) | RISCHIO                                                                | MISURA DI PREVENZIONE O PROTEZIONE                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guida strada           | Rischio incidente stradale                                             | Gli autisti dovranno possedere la patente di guida idonea al mezzo che stanno guidando.<br>Per maggiore sicurezza, è opportuno che gli autisti abbiano frequentato un corso di guida sicura. |
| Investimento           | Rischio investimento nel caso in cui sia necessario scendere dal mezzo | Dpi: Giubbotto ad alta visibilità<br>Formazione e informazione                                                                                                                               |
| Biologico              | Rischio di contrarre malattie trasmissibili tramite droplet            | DPI: Mascherina chirurgica<br>Formazione e informazione sulle misure di sicurezza previste dallo specifico protocollo aziendale anti contagio dall'appaltatrice                              |
|                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                              |

(\*) Elenco da non ritenersi esaustivo e che potrà essere implementato dopo il sopralluogo congiunto o in fase di verifica sull'operato dei lavoratori della ditta appaltatrice.

## h) RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Non si rilevano rischi di interferenza con personale della committente, ma viene comunque redatto il DUVRI, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per la definizione delle misure di prevenzione e sicurezza non strettamente specifici della attività appaltata (che rimangono a carico del DL dell'appaltatrice).

| Fattore di rischio                   | Punto di verifica                                                     | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione e protezione per la COMMITTENTE | Misure di prevenzione e protezione per le ditte APPALTATRICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P | D | R | ENTITA' DEL RISCHIO | Incaricato della verifica | Costo per la sicurezza (euro) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Ambiente di lavoro</b>            | Pavimenti delle aree di lavoro                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scivolamento</li> <li>• Inciampo</li> <li>• Cadute al suolo</li> <li>• Distorsioni agli arti inferiori</li> </ul>                                             |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i materiali depositati a pavimento devono essere collocati nelle aree appositamente previste ed in modo ordinato al fine di ridurre le fonti di inciampo ed urto per gli arti inferiori.</li> <li>• Eventuali versamenti di liquidi, sostanze oleose o sdruciolevoli devono essere tempestivamente raccolti e la superficie adeguatamente pulita.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | 2 | 2 | 4 | MEDIA               | Preposto Committente      |                               |
| <b>Incendio e gestione emergenza</b> | Utilizzabilità degli apprestamenti antincendio e dei percorsi d'esodo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficoltà di accesso agli apprestamenti antincendio per ostacoli o impedimenti.</li> <li>• Fruibilità delle vie d'esodo e delle uscite emergenza.</li> </ul> |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato rimuovere gli estintori dalla loro posizione.</li> <li>• E' vietato depositare materiali e comunque creare ostacoli che possano ostacolare l'accesso agli apprestamenti antincendio ed in generale ai dispositivi da utilizzarsi in casi di emergenza quali pulsanti di allarme, quadri elettrici, ecc..</li> <li>• Analogamente i percorsi d'esodo e le uscite di emergenza devono essere mantenute sempre e costantemente fruibili.</li> <li>• Ogni ostacolo inopportuno creato deve essere tempestivamente rimosso.</li> </ul> | 2 | 2 | 4 | MEDIA               | Preposto Committente      |                               |

| Fattore di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | Punto di verifica       | Descrizione del rischio                                                                                                 | Misure di prevenzione e protezione per la COMMITTENTE | Misure di prevenzione e protezione per le ditte APPALTATRICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P                                    | D | R | ENTITA' DEL RISCHIO | Incaricato della verifica | Costo per la sicurezza (euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Incendio e gestione dell'emergenza</b>                                                                                                                                                                                                                     | Gestione dell'emergenza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevenzione incendi</li> <li>Pronto soccorso</li> </ul>                          |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutto il personale delle ditte dovrà essere posto a conoscenza delle modalità di gestione dell'emergenza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                    | 2 | 4 | MEDIA               | Preposto Committente      |                               |
| <b>Impianti / Attrezzature</b>                                                                                                                                                                                                                                | Macchine                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio meccanico</li> <li>Rischio elettrico</li> <li>Rischio termico</li> </ul> |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Vostro personale dovrà utilizzare mezzi esclusivamente di Vostra proprietà nel rispetto delle procedure di sicurezza da Voi stabilite.</li> <li>L'appaltatrice dovrà rispettare tutte le scadenze manutentive previste dal libretto di uso e manutenzione del mezzo, oltre che a tutte le disposizioni normative vigenti applicabili alla circolazione stradale.</li> </ul> | 2                                    | 2 | 4 | MEDIA               | Preposto Committente      |                               |
| <b>Rischio biologico</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Sanificazioni           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio contagio covid-19</li> </ul>                                             |                                                       | <p>L'appaltatrice si impegna alla sanificazione periodica delle superfici del mezzo utilizzato, con le frequenze e le modalità previste nello specifico protocollo anti-contagio per il trasporto scolastico.</p> <p>L'appaltatrice si impegna altresì al rispetto dell'affollamento massimo previsto dalle normative vigenti, e ogni altra restrizione applicabile dalle normative anti contagio.</p>                | 2                                    | 2 | 4 | MEDIA               | Preposto Appaltatrice     |                               |
| <p>➤ <b>NOTA: Valutazione dei costi della sicurezza</b></p> <p>Si ricorda che i costi della sicurezza necessari per la eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.</p> |                         |                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA</b> |   |   |                     | <b>NA</b>                 |                               |



INGEGNERIA

**i) GESTIONE DELL'EMERGENZA**

*(punto 1. com. b) dell'art. 26)*

L'appaltatrice redige le proprie procedure di emergenza e si preoccupa di formare adeguatamente il personale.

**N.B. NEI LUOGHI DI LAVORO E' VIETATO FUMARE.**

**Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :**

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- utilizzare lavoratori in possesso dei relativi titoli abilitativi per l'esecuzione di attività per le quali tali titoli sono previsti (es. Uso PLE, carrelli elevatori, autogru, spazi confinati, ecc...)
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

La ditta Appaltatrice dichiara:

1. di cooperare al coordinamento segnalando ogni eventuale situazione di rischio che dovesse palesarsi collaborando per una efficace soluzione.
2. di approvare il contenuto del presente documento e di aver preso visione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro in occasione del sopralluogo effettuato in

data: ..... ;

Alla presenza di :

- Referente della ditta  
Committente : \_\_\_\_\_

- Referente della ditta  
Appaltatrice: \_\_\_\_\_



INGEGNERIA

## **ALLEGATI**

(documentazione da produrre PRIMA dell'inizio dell'attività)

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- Elenco dei lavoratori occupati per le lavorazioni con i relativi attestati di avvenuta formazione rilasciati nel rispetto dell'accordo Stato-Ragioni.